



D.R. n. 1 del 01/07/2025

OGGETTO: Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca – Aggiornamento

IL RETTORE

- VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 riguardante l'approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'articolo 6, comma 9 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA la Legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di Università non statali legalmente riconosciute;
- VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, contenente disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca;
- VISTO il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 2003, n. 509 con cui è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".
- VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea e dalla stessa approvato con decisione 22 giugno 2021 ai sensi del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 1.4, relativa alla "Riforma dei Dottorati";
- VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 recante "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio", e in particolare gli articoli 4, 5 e 10, nonché l'Allegato A contenente i requisiti di accreditamento del corso di studio;
- VISTO il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, adottato con Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226;



VISTI	gli Standard e le Linee guida per l'Assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, approvati dalla Conferenza Ministeriale di Yerevan il 14-15 maggio 2015;
VISTO	il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la transizione digitale e il Ministero per la Pubblica Amministrazione, del 19 gennaio 2022 recante <i>“Prima attuazione delle disposizioni istitutive dell’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione Superiore (ANIS) di cui all’art. 62-quinquies del Codice dell’Amministrazione Digitale”</i> ;
VISTA	la Legge 12 aprile 2022, n. 33, recante <i>“Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”</i> ;
VISTO	il Decreto Ministeriale 29 luglio 2022, n. 930 con cui sono disciplinate le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione;
VISTO	il modello definitivo di accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari (AVA 3), approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR in data 8 settembre 2022, ed in particolare i requisiti riguardanti l'assicurazione della Qualità dei Corsi di Dottorato di Ricerca;
VISTI	i Decreti Ministeriali e Interministeriali 19 dicembre 2023, n. 1648 e n. 1649 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270/2004, le Classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
VISTO	il modello per l'Autovalutazione, la Valutazione e l'Accreditamento del Sistema Universitario AVA3;
VISTO	il Decreto Ministeriale 2 maggio 2024, n. 639 recante la <i>“Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240”</i> ;
VISTO	il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l'offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d'indirizzo per l'accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accREDITamento;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 27 febbraio 2025, n. 1 con cui l'Ateneo ha disposto una riorganizzazione strutturale, prevedendo la cessazione delle Facoltà e l'istituzione dei Dipartimenti;
RICHIAMATO	il vigente Statuto di Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024;
RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATO	il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare l'art. 6 relativo ai Dottorati di Ricerca;
RICHIAMATO	il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con Decreto Rettorale 129 novembre 2022, n. 1;
CONSIDERATA	la necessità di aggiornare il testo vigente del suddetto Regolamento apportando le opportune modifiche e integrazioni alla luce delle novellate disposizioni normative e regolamentari, oltre che del nuovo assetto strutturale dell'Ateneo;
RICHIAMATE VALUTATO	le segnalazioni rese dai competenti Organi Accademici; ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

È disposto l'aggiornamento al Regolamento dell'Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

Art. 2

Il Regolamento di cui all'art. 1, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, entra in vigore contestualmente alla data del presente Decreto e sostituisce integralmente le versioni precedenti.

Art. 3

Il presente Decreto verrà acquisito in originale agli atti nell'apposita raccolta interna di questo Ateneo.

ROMA, 1° LUGLIO 2025



**IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE**

Firmato digitalmente
da: Marco Abate
Data: 01/07/2025
10:06:48

*Ricevuto originale firmato
per la raccolta Decreti
Roma, 01.07.2025*



ALLEGATO AL D.R. 1° LUGLIO 2025, N. 1
REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

SOMMARIO

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizioni

**TITOLO II
CORSI DI DOTTORATO**

- Art. 3 – Obiettivi formativi
- Art. 4 – Tipologia
- Art. 5 – Dottorato Industriale e Alto Apprendistato
- Art. 6 – Dottorato di Interesse Nazionale
- Art. 7 – Proposta di istituzione

**TITOLO III
ACCREDITAMENTO E ISTITUZIONE DEI CORSI**

- Art. 8 – Requisiti per l'accREDITamento
- Art. 9 – Procedura di accREDITamento
- Art. 10 – Attivazione dei Corsi

**TITOLO IV
STRUTTURA**

- Art. 11 – Organi dei Corsi di Dottorato
- Art. 12 – Collegio dei Docenti: composizione e qualificazione scientifica
- Art. 13 – Collegio dei Docenti: modalità di designazione dei Componenti
- Art. 14 – Collegio dei Docenti: funzioni
- Art. 15 – Collegio dei Docenti: modalità di svolgimento delle sedute
- Art. 16 – Commissione e Giunta
- Art. 17 – Il Coordinatore del Corso di Dottorato
- Art. 18 – Compiti del Coordinatore del Corso di Dottorato

**TITOLO V
ACCESSO**

- Art. 19 – Requisiti di ammissione ai Corsi
- Art. 20 – Bando di selezione
- Art. 21 – Commissione esaminatrice
- Art. 22 – Modalità di selezione
- Art. 23 – Approvazione degli atti e ammissione ai Corsi
- Art. 24 – Ammissione in sovrannumero
- Art. 25 – Tasse e contributo di accesso e frequenza

**TITOLO VI
BORSE DI STUDIO E FREQUENZA**

- Art. 26 – Borse di studio



- Art. 27 – Diritti e doveri dei Dottorandi
- Art. 28 – Attività compatibili
- Art. 29 – Incompatibilità e divieti di cumulo
- Art. 30 – Frequenza
- Art. 31 – Sospensione
- Art. 32 – Proroga
- Art. 33 – Esclusione e decadenza
- Art. 34 – Rinuncia
- Art. 35 – Trasferimenti in entrata

TITOLO VII

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

- Art. 36 – Conseguimento del titolo
- Art. 37 – Commissione giudicatrice per l'esame finale
- Art. 38 – Conferimento del titolo e deposito della tesi
- Art. 39 – Proprietà dei risultati, riservatezza e trattamento dei dati
- Art. 40 – Co-tutela
- Art. 41 – Dottorato honoris causa
- Art. 42 – Doctor Europaeus

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 43 – Disposizioni finali e decorrenza



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, attivazione, accreditamento, la valutazione, il finanziamento, l'organizzazione, il funzionamento e il rilascio del titolo accademico, dei Corsi di Dottorato di Ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", in conformità:
 - a) all'art. 4, comma 2, della Legge 3 luglio 1988, n. 210, come modificato dall'art. 19, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) al Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 n. 226, con cui è stato emanato il "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*";
 - c) alla Legge 12 aprile 2022, n. 33, recante "*Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore*";
 - d) al Decreto Ministeriale 29 luglio 2022, n. 930, recante "*Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due Corsi Universitari*";
 - e) alla Legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "*ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*";
 - f) alle Linee Guida per l'accreditamento;
 - g) ai requisiti riguardanti l'assicurazione della Qualità dei Corsi di Dottorato di Ricerca, contenuti all'interno del modello definitivo di accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari (AVA 3), approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR in data 8 settembre 2022;
 - h) al Decreto Ministeriale 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l'offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d'indirizzo per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accreditamento;
 - i) alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo.
2. Nell'organizzazione dei Corsi di Dottorato, l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" si ispira ai principi della Carta europea dei Ricercatori, al fine di garantire le condizioni migliori per favorire lo sviluppo, il trasferimento, la condivisione e la diffusione delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico, nonché la formazione e lo sviluppo professionale dei dottorandi.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "MUR": Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - b) "ANVUR": Agenzia Nazionale per la valutazione dell'Università e della Ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138, del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché al Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76;
 - c) "Ateneo": Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma;
 - d) "Decreto": Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 rubricato "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei Corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei Corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati*";



- e) “Corso di Dottorato”: terzo livello della formazione universitaria che fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell’esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell’Alta formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca;
 - f) “Collegio dei Docenti e Coordinatore”: Organi del Corso di Dottorato di Ricerca;
 - g) “Dottorando”: qualifica che si ottiene con l’iscrizione a un Corso di Dottorato; decorre dalla data di inizio del Corso e perdura fino al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, o all’esclusione dal Corso o alla rinuncia allo stesso;
 - h) “Dottore di Ricerca”: titolo accademico conseguito in seguito alla frequenza di un Corso di Dottorato, previo superamento dell’esame finale;
 - i) “Ciclo di Dottorato”: insieme dei Corsi di Dottorato attivati in un determinato Anno Accademico;
 - j) “Curricula”: indirizzi di ricerca in cui può essere articolato un Corso di Dottorato;
 - k) “Accreditamento”: procedura di cui agli artt. 4 e 5 del Decreto.
2. L’Ateneo promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente Regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

TITOLO II CORSI DI DOTTORATO

Art.3

Obiettivi formativi

1. Il Dottorato di Ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle Amministrazioni Pubbliche e dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell’Alta formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
2. L’Ateneo progetta e organizza i propri Corsi di Dottorato di Ricerca in coerenza con i principi e gli indirizzi della Carta Europea dei Ricercatori, al fine di:
 - a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
 - b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella Pubblica Amministrazione e nell’ambito delle libere professioni;
 - c) contribuire, grazie all’acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
 - d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell’istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l’assicurazione della qualità.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, sulla base dei “Principi per una formazione dottorale innovativa” approvati in sede europea, la formazione dottorale attivata dall’Ateneo:
 - a) persegue l’avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonché l’eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
 - b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
 - c) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare,



- anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;
- d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
 - e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
 - f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei Dottorandi.
4. Al termine del Corso, ogni Dottorando deve aver acquisito capacità nello sviluppo della ricerca e un elevato livello di autonomia, aver sviluppato idee originali, dimostrando, nel contempo, capacità di comunicazione e interazione. A tal fine si ritengono obiettivi rilevanti, oltre alla redazione di una tesi di elevata qualità scientifica:
- a) il numero e la qualità delle pubblicazioni scientifiche (come, per esempio, articoli su riviste e comunicazioni pubblicate in atti di conferenze internazionali, testi, edizioni critiche e commentate di testi, monografie, saggi critici, repertori lessicografici e bibliografici);
 - b) il coinvolgimento in progetti di ricerca sia di carattere istituzionale che industriale;
 - c) la partecipazione a lezioni, seminari, corsi, conferenze nazionali e internazionali;
 - d) la partecipazione ad attività editoriali;
 - e) il conseguimento di premi e riconoscimenti.

Art.4

Tipologia

1. L'Ateneo può formulare istanza di accreditamento per le seguenti tipologie di Dottorato previste dal Decreto:
 - a) Dottorato in forma non associata;
 - b) Dottorato in forma associata;
 - c) Dottorato Industriale;
 - d) Dottorato di interesse nazionale.

I Corsi sono istituiti, previo accreditamento concesso ai sensi del vigente Decreto, seguendo la procedura di cui al successivo articolo 7.
2. L'Ateneo, a seguito della stipula di convenzioni, o la costituzione di consorzi, può attivare Corsi di Dottorato in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) altre Università italiane o Università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) Enti di Ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee, fermo restando che in tal caso sede amministrativa del Dottorato è l'*Ateneo*, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
 - c) Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica accreditate ai sensi dell'articolo 15 del Decreto con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d) Imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tal caso sede amministrativa del dottorato è l'Ateneo, cui spetta il rilascio del titolo accademico;



- e) Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni culturali e Infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
- 3. Le convenzioni con i soggetti di cui al precedente comma 2 devono essere stipulate in tempo utile per garantire la presentazione della richiesta di accreditamento ministeriale e l'emanazione del bando di concorso.

Tra le materie disciplinate nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2, vi sono:

- a) condivisione delle attività formative e di ricerca;
- b) modalità di svolgimento delle attività presso le strutture messe a disposizione dalle parti;
- c) disponibilità di strutture operative e scientifiche adeguate;
- d) equa ripartizione degli oneri finanziari tra i partner secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
- e) apporti scientifici e didattici delle parti e relativa gestione della proprietà intellettuale;
- f) modalità di scambio e di mobilità del personale docente e dottorandi ed eventuali forme di tutela;
- g) possibilità di rilasciare il titolo accademico multiplo o congiunto.

Art.5

Dottorato Industriale e Alto Apprendistato

- 1. L'Ateneo, previa approvazione degli Organi Accademici, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di "*Dottorato Industriale*", anche come parte della denominazione, per i Corsi di Dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi con imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo.
- 2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di Dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
- 3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il Corso di Dottorato Industriale danno particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei Dottorandi.
- 4. I bandi per l'ammissione ai Corsi di Dottorato Industriale possono:
 - a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al Dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
- 5. L'Ateneo può attivare, previa approvazione degli Organi Accademici, contratti di Apprendistato con Enti pubblici e privati finalizzati alla formazione del Dottorato Industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso.
- 6. Per i Dottorati di cui al presente articolo, è possibile prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché un'offerta formativa dedicata e modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del Corso.



Art.6

Dottorato di interesse nazionale

1. Il Ministero favorisce l'attivazione dei Dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalità di cofinanziamento.
2. Si definisce di interesse nazionale, un Corso di Dottorato che presenta i seguenti requisiti:
 - a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei Corsi di Dottorato innovativo per la Pubblica Amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani Nazionali;
 - b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono:
 - i. l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca;
 - ii. le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario;
 - iii. le modalità di scambio e di mobilità del personale docente e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
 - c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno altri quattro soggetti proponenti, di cui all'art. 3, comma 2, del *Decreto*, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi.
 - d) prevede, per ciascun Ciclo di Dottorato, almeno 30 borse di studio, fermo restando che una quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione è incrementata in misura pari al 20% dell'importo della borsa, a valere sul cofinanziamento ministeriale.
3. I soggetti di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo, assegnano le borse di studio per il Dottorato di interesse nazionale con le modalità di selezione previste nel presente Regolamento, previa valutazione dei Candidati da parte di una Commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.
4. La disciplina dei corsi in forma associata è contenuta nei relativi atti istitutivi, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, fermi restando i requisiti di accreditamento.

Art.7

Proposta di istituzione

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono istituiti in ambiti nei quali è possibile sviluppare un'ampia, qualificata e continuativa attività didattica e di ricerca, adeguatamente riconosciute a livello internazionale.
2. La proposta di istituzione di un Corso di Dottorato di Ricerca può essere presentata dal Consiglio di Dipartimento. Nel caso in cui più Dipartimenti concorrano all'organizzazione di un Corso di Dottorato, la proposta di istituzione si intende fatta dal Dipartimento cui afferisce il maggior numero di Docenti proponenti.
La proposta di rinnovo dei Corsi precedentemente istituiti può essere presentata, oltre che dal Consiglio di Dipartimento, anche dal Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti.
3. Ciascuna proposta di istituzione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente e deve indicare:
 - a) la tipologia del Corso, secondo quanto indicato nel precedente articolo 4, comma 1;
 - b) la formulazione di un progetto formativo che indichi l'attività didattica erogata e le altre attività didattiche (seminari, attività di laboratorio e di ricerca, formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare);



- c) le aree scientifiche e i macrosettori di afferenza;
- d) la denominazione del Corso;
- e) l'eventuale articolazione in curriculum sostenuta da solide motivazioni scientifico-culturali e facente riferimento ad un insieme circoscritto dei settori scientifico-disciplinari e delle tematiche, ricompresi nell'ambito del progetto complessivo, la cui qualificazione sia attestata da un congruo numero di docenti dei settori scientifici-disciplinari di riferimento;
- f) la previsione del numero complessivo di posti sostenibili per il Corso che si intende accreditare ed istituire;
- g) il Dipartimento presso cui il Corso, se dell'Ateneo, avrà sede amministrativa;
- h) le modalità di frequenza;
- i) le risorse finanziarie disponibili;
- j) l'eventuale disponibilità da parte di soggetti esterni a finanziare una o più borse di studio, ovvero a concedere contributi per il finanziamento del Dottorato;
- k) il numero delle borse di studio;
- l) il numero di borse finanziate da altre Università o Enti di ricerca, nel caso di Dottorati in forma associata;
- m) l'ammontare delle tasse e dei contributi posti a carico dei Dottorandi che non concorrono all'assegnazione della borsa di studio;
- n) le specifiche strutture operative e scientifiche esplicitamente dedicate ai Dottorandi;
- o) la descrizione delle strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei Dottorandi, adeguate al numero di borse previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del Corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- p) la descrizione delle attività di ricerca avanzata e delle attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
- q) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR;
- r) la descrizione di attività, anche in comune tra più Corsi di Dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- s) l'indicazione della eventuale partecipazione di altri Dipartimenti dell'Ateneo, ovvero dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2;
- t) l'indicazione del Coordinatore del Corso e dei referenti dei curricula, ove previsti;
- u) la composizione del Collegio dei Docenti accompagnata dal curriculum degli interessati e dall'elenco delle pubblicazioni da cui si evinca il possesso dei requisiti indicati dal "Decreto", ovvero di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti;
- v) le modalità di verifica dell'attività svolta dai Dottorandi durante lo svolgimento del Corso e alla fine di ogni anno di Corso. Per l'ultimo anno di Corso, la verifica ha per oggetto la dissertazione sulla tesi di Dottorato;
- w) la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, di elevata qualificazione, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di significative esperienze in contesti di studio e di ricerca ovvero in contesti di attività lavorative;



- x) le modalità di ammissione al Corso e ogni altra indicazione necessaria per l'emanazione del bando di concorso o richiesta dalle banche dati ministeriali o dagli Organi nazionali di valutazione del sistema universitario.

TITOLO III ACCREDITAMENTO E ISTITUZIONE DEI CORSI

Art. 8

Requisiti per l'accreditamento

1. I requisiti necessari per l'accreditamento dei Corsi e delle sedi di Dottorato, indicati dall'articolo 4 del "Decreto", riguardano i seguenti aspetti:
 - a) la composizione del Collegio dei Docenti;
 - b) la qualità della ricerca dei membri del Collegio;
 - c) il Coordinatore;
 - d) il numero delle borse di studio e la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del Corso;
 - e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei Dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del Corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - f) l'attività di ricerca avanzata e delle attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
 - g) l'attività, anche in comune tra più Corsi di Dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
 - h) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità' nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR;
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, non vanno intesi a carattere esaustivo e possono essere suscettibili di modifica e/o integrazioni, in funzione del rispetto delle apposite linee guida ministeriali tenuto conto della tipologia di Dottorato di cui al precedente articolo 4.

Art. 9

Procedura di accreditamento

1. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare i Corsi di Dottorato e nell'accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini, con le modalità stabilite nel "Decreto".
2. Le proposte di istituzione sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico per gli aspetti di propria competenza, tenuto conto della loro coerenza qualitativa con il piano triennale di pianificazione e programmazione degli obiettivi strategici dell'Ateneo, nonché delle disponibilità delle risorse finanziarie.
3. La domanda di accreditamento, relativamente a ciascun Corso di Dottorato, viene presentata dall'Ateneo al MUR, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti,



secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal MUR. La domanda di accreditamento può avere ad oggetto anche singoli *curricula* di Corsi di Dottorato già accreditati.

4. Il MUR trasmette all'ANVUR la domanda di accreditamento entro venti giorni dalla sua ricezione. L'ANVUR si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accREDITamento, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, comprensivi del termine di dieci giorni entro il quale il soggetto richiedente può comunicare eventuali osservazioni o chiarimenti, su richiesta dell'ANVUR. L'ANVUR può avvalersi, anche per singole richieste di accREDITamento, di esperti esterni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d), del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e può disporre visite in loco; in tal caso, il termine per la valutazione della domanda di accREDITamento può essere prorogato per un massimo di trenta giorni. Con Decreto del Ministro, adottato su conforme parere dell'ANVUR, si dispone in ordine alla domanda di accREDITamento. Il Decreto di accREDITamento è trasmesso al soggetto richiedente l'accREDITamento e al relativo organo di valutazione.
5. L'accREDITamento delle sedi e dei Corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica di cui al successivo comma 6, l'accREDITamento è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica:
 - a) della denominazione dei Corsi;
 - b) della composizione del Collegio dei Docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del Ciclo di riferimento;
 - c) del Coordinatore del Corso,fermo restando il possesso dei requisiti previsti per ciascun componente del Collegio.
6. Le attività di monitoraggio e valutazione periodica verificano la permanenza dei requisiti per l'accREDITamento dei Corsi. Tali attività sono svolte dall'ANVUR, che, a tal fine, sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta dagli organi di valutazione interna dei soggetti accREDITati, può disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni, per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei Corsi.
7. L'accertamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio con i soggetti interessati, la revoca dell'accREDITamento, disposta con Decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento di cui al D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76. In caso di revoca dell'accREDITamento, l'Ateneo interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi Cicli dei Corsi di Dottorato, fermo restando il completamento dei Corsi già attivati.
8. La durata legale dei Corsi di Dottorato non può essere inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 1 lettera c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di frequenza congiunta tra Corsi di Dottorato e Scuole di Specializzazione Mediche.
9. I Corsi di Dottorato sono organizzati in Cicli formativi; in ciascun Anno Accademico è attivato ed ha inizio un ciclo formativo triennale, comprensivo di tutti i Corsi.

Art. 10

Attivazione dei Corsi

1. A seguito dell'accREDITamento da parte del MUR, i Corsi di Dottorato di Ricerca sono istituiti dal Rettore con proprio Decreto, previa delibera degli Organi competenti per la didattica e il governo dell'Università, a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti da parte del Nucleo di Valutazione, ove richiesto.
2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione stabilire, ai sensi della vigente normativa:
 - a) il numero delle borse di studio da bandire;
 - b) il loro ammontare, che non può essere inferiore a quello determinato con Decreto del Ministro;
 - c) gli eventuali posti senza borsa;



- d) i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi per coloro che non concorrono all'assegnazione della borsa e per i sovranumerari di cui al successivo articolo 24 del presente Regolamento.
3. L'attivazione e la conferma dei Corsi sono subordinate all'accREDITAMENTO e alla permanenza dei requisiti previsti dall'art. 8 del presente Regolamento.
4. Spetta in particolare al Nucleo di Valutazione, l'attività di monitoraggio diretta a verificare nel tempo la sussistenza dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'accREDITAMENTO, sostenendo l'attività di monitoraggio dell'ANVUR e redigendo una relazione utile alle decisioni da parte degli Organi Accademici competenti.

TITOLO IV STRUTTURA

Art. 11

Organi dei Corsi di Dottorato

1. Sono Organi dei Corsi di Dottorato di Ricerca:
 - a) il Collegio dei Docenti;
 - b) il Coordinatore.

Art. 12

Collegio dei Docenti: composizione e qualificazione scientifica

1. I membri del Collegio dei Docenti sono nominati dai Consigli delle strutture a cui afferisce il Corso di Dottorato, in conformità con i requisiti per l'accREDITAMENTO e con le norme di Legge. Tale nomina è disposta per ciascun Ciclo di Dottorato, nel rispetto, per quanto possibile, dell'equilibrio di genere.
2. Il Collegio dei Docenti è composto da un minimo di dodici membri, compreso il Coordinatore, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del Corso.
3. Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da Professori Universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da Ricercatori di ruolo di Università o Enti Pubblici di ricerca, ovvero:
 - a) nel caso di Dottorati in forma associata con Enti Pubblici di ricerca, anche da Ricercatori appartenenti ai ruoli di Dirigenti di ricerca, Ricercatori o primi Ricercatori degli Enti stessi, ferma restando la quota minima dei Professori.
 - b) nel caso di Dottorati Industriali, anche da un soggetto di elevata qualificazione scientifica o professionale proveniente da ciascuna impresa coinvolta nel Corso di Dottorato.

In ogni caso, i Ricercatori appartenenti al Collegio di Dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di Professore di seconda fascia e i Professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza. Sono assimilati ai Ricercatori di ruolo, i Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Il Personale Docente e Ricercatore di altri Atenei può essere nominato membro del Collegio, previo nulla osta dell'Ateneo di appartenenza. I Docenti, i Dirigenti di ricerca e posizioni equivalenti di Enti in convenzione con l'Ateneo possono essere membri del Collegio dei Docenti in base a quanto indicato nelle specifiche convenzioni.
5. I componenti dei Collegi appartenenti a Università o Enti di Ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di Professore di seconda fascia.
6. Possono far parte del Collegio di Dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o Enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato.



7. Fatta eccezione per quanto diversamente stabilito da convenzioni istitutive di Dottorati in convenzione o in consorzio, in ogni Collegio di Dottorato la maggioranza assoluta dei Docenti deve appartenere all' "Ateneo".
8. Ogni componente del Collegio dei Docenti può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un Corso di Dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i Corsi di Dottorato Industriale e i Corsi di Dottorato di interesse nazionale.
9. La partecipazione dei Professori e Ricercatori delle Università e degli Enti Pubblici di ricerca al Collegio dei Docenti di un Dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza, è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.

Art. 13

Collegio dei Docenti: modalità di designazione dei componenti

1. La composizione del Collegio dei Docenti è deliberata per ciascun Ciclo di Dottorato, in sede di richiesta di attivazione, dai Consigli delle strutture a cui afferisce il Corso di Dottorato, ed è inoltrata al MUR contestualmente alla richiesta di accreditamento.
2. La domanda di partecipazione al Collegio dei Docenti, presentata in tempo utile a consentire la presentazione dell'istanza di accreditamento, deve essere corredata dal curriculum scientifico e didattico e da un elenco delle pubblicazioni nonché, in caso di afferenza ad altre Università o a Enti pubblici di ricerca, dal nulla osta della struttura di appartenenza.
3. Le istanze sono accolte o rigettate dal Consiglio della struttura a cui afferisce il Corso di Dottorato, tenuto conto:
 - a) del possesso dei requisiti di qualificazione scientifica di cui al precedente articolo 12;
 - b) della valutazione dell'attinenza dell'attività di ricerca del richiedente con le tematiche del dottorato e la sua qualificazione scientifica.
4. Lo status di membro del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca ha durata quinquennale, pari alla durata dell'accREDITamento del Dottorato. In caso di dimissioni o sopravvenuta incompatibilità a svolgere le proprie funzioni prima della scadenza del quinquennio, il Coordinatore provvederà all'inserimento di un sostituto fino al completamento del quinquennio di accREDITamento, previa delibera del Consiglio della struttura a cui afferisce il Corso di Dottorato, su proposta del Collegio dei Docenti.
5. La carica di componente del Collegio dei Docenti è incompatibile con la presenza tra gli iscritti al Corso del coniuge, convivente o persona che abbia un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con l'interessato.
6. Per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, partecipano al Collegio dei Docenti, con mera funzione consultiva, due rappresentanti dei Dottorandi. In nessun caso è ammessa la partecipazione alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti al Corso e l'organizzazione dell'esame finale. I suddetti rappresentanti sono nominati secondo la procedura di seguito esplicitata.
7. Le elezioni dei rappresentanti dei Dottorandi nel Collegio dei Docenti si svolgono nel rispetto delle seguenti disposizioni, con esclusione dei Corsi di Dottorato in convenzione aventi sede amministrativa presso altri Atenei:
 - a) sono indette dal Responsabile e rappresentante della struttura a cui afferisce il Corso di Dottorato o, su delega, dal Coordinatore del Corso con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data delle votazioni;
 - b) l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i Dottorandi regolarmente iscritti al Corso di Dottorato per il quale vengono disposte le elezioni;
 - c) gli elettori hanno diritto di esprimere una sola preferenza;



- d) le elezioni, che possono avvenire anche in modalità telematica, devono svolgersi con le modalità stabilite dal Responsabile e rappresentante della struttura o dal Coordinatore del Corso e devono essere tali da garantire la segretezza e la certezza del voto espresso dagli elettori.
8. Lo scrutinio dei voti espressi dagli elettori è affidato ad una Commissione di seggio, composta da un Presidente e da due componenti, nominata dal Responsabile e rappresentante della struttura o dal Coordinatore del Corso.
9. I rappresentanti che hanno conseguito il maggior numero di voti sono proclamati eletti e rimangono in carica fino al conseguimento del titolo. In caso di parità di punteggio, prevale il Candidato iscritto al primo anno e, in subordine, al secondo anno.
10. In caso di decadenza del rappresentante eletto viene automaticamente nominato il Dottorando successivo in graduatoria. Qualora non risulti alcun candidato in graduatoria, si procede a nuove votazioni. Nelle more dello svolgimento delle votazioni, il Collegio rimane validamente costituito.
11. Alle sedute del Collegio dei Docenti, può essere altresì prevista l'eventuale partecipazione, su invito del Coordinatore, senza diritto di voto, di studiosi coinvolti nelle attività formative del Corso.

Art. 14

Collegio dei Docenti: funzioni

1. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato e ad esso compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso. Coerentemente con gli obiettivi del Corso e il relativo programma di ricerca e di approfondimento formativo, il Collegio dei Docenti definisce il piano delle attività, articolato negli anni di durata del Corso con l'eventuale articolazione in curriculum.
2. In particolare, il Collegio dei Docenti:
 - a) propone ai competenti Organi Accademici l'attivazione annuale e la modalità di svolgimento delle prove di ammissione e ogni altro elemento utile per l'adozione del bando nonché i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice per l'ammissione al Corso, dei Docenti valutatori e quelli della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo;
 - b) delibera in merito alle ammissioni in sovrannumero tenuto conto principalmente:
 - i. delle strutture dell'Ateneo;
 - ii. della capacità del Collegio dei Docenti stesso di seguire i Dottorandi nello svolgimento delle attività formative e di ricerca;
 - iii. dell'eventuale svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei Dottorandi;
 - c) promuove forme di collaborazione con le altre Università italiane ed estere e con Enti pubblici e privati ai fini del miglior svolgimento delle attività di ricerca e del reperimento di risorse finanziarie;
 - d) propone la nomina del Coordinatore di cui al successivo articolo 17, ovvero la sua sostituzione in caso di dimissioni, incompatibilità e impossibilità allo svolgimento di tale funzione;
 - e) contestualmente all'avvio dei Corsi, concorda con ciascun Dottorando, il percorso formativo e l'argomento della tesi di Dottorato indicando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo. In caso di collaborazione con un'azienda o un Ente di ricerca, il Collegio può individuare dei co-tutors esperti e qualificati nell'ambito dell'oggetto di indagine;
 - f) stabilisce il calendario delle attività e dei programmi di ciascun anno di Corso, nonché le modalità di controllo annuale sull'attività e sulla formazione scientifico-culturale dei Dottorandi;
 - g) definisce gli obiettivi qualitativi e quantitativi minimi che il dottorando deve acquisire per il conseguimento del titolo;



- h) delibera in merito al conferimento del titolo di Dottore di Ricerca “*honoris causa*” ai sensi dell’articolo 41 del presente Regolamento;
- i) autorizza gli iscritti:
 - i. a trascorrere, presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri, diversi da quelli consorziati, periodi di formazione e studio superiori a sei mesi continuativi; di norma la permanenza non può superare la metà del periodo previsto per il conseguimento del titolo;
 - ii. a svolgere attività lavorativa, di didattica-integrativa, assistenziale e di tutoraggio;
 - iii. a partecipare ai progetti di ricerca nazionali o internazionali connessi a particolari aspetti del progetto formativo del Corso di Dottorato;
 - iv. a frequentare congiuntamente una scuola di specializzazione medica;
- j) delibera in merito alle richieste di:
 - i. trasferimento da altri Corsi di Dottorato;
 - ii. proroga della durata del Corso;
 - iii. sospensione della frequenza;
 - iv. proroga nella consegna dell’elaborato finale;
- k) procede alla stipula di convenzioni di co-tutela con Atenei stranieri ai fini del rilascio del doppio titolo o titolo congiunto;
- l) alla fine di ogni anno di Corso, valuta le relazioni sull’attività e le ricerche presentate dai singoli Dottorandi e delibera l’ammissione al successivo anno di Corso e/o all’esame per il conseguimento del titolo. In caso di valutazione negativa, può deliberare l’esclusione del Dottorando dal proseguimento del Corso. Nell’ambito dell’ammissione all’esame finale, provvede altresì alla nomina di almeno due valutatori, che possono essere proposti anche dal Supervisore, ed eventuali co-Supervisori del Dottorando interessato. I suddetti valutatori, come previsto dall’articolo 8, comma 11, del *Decreto*, non devono appartenere all’Ateneo mentre possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Devono essere in possesso di un’esperienza di elevata qualificazione e almeno uno deve essere un docente universitario;
- m) esprime il parere su eventuali sostituzioni/integrazioni dei componenti del Collegio stesso, nonché sulla sostituzione del Coordinatore;
- n) vigila sul buon andamento delle attività del Corso di Dottorato.

Art. 15

Collegio dei Docenti: convocazione e modalità di svolgimento delle sedute

1. Il Collegio è convocato dal Coordinatore, che lo presiede e provvede a predisporre il relativo ordine del giorno. In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore, il Collegio è presieduto dal vice-Coordinatore, se nominato, ovvero dal componente con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, di età.
2. La convocazione e il relativo ordine del giorno sono trasmesse per iscritto via posta elettronica all’indirizzo mail istituzionale dei componenti, con, di norma, un preavviso di almeno 5 giorni, compresi festivi e pre-festivi. In caso di motivata urgenza, il Coordinatore può ridurre i termini di convocazione fino a 24 ore. Entro quest’ultimo termine è anche possibile comunicare l’integrazione, per motivi di urgenza, dell’ordine del giorno già inviato. In casi di necessità, il Coordinatore o singoli componenti del Collegio potranno portare, al momento della dichiarazione di apertura della seduta, ulteriori integrazioni all’ordine del giorno, che dovranno essere approvati all’unanimità. Tale disposizione si applica anche ove sia inserito nell’ordine del giorno un punto dedicato alle “*varie ed eventuali*”, comprensivo della trattazione di argomenti previamente non specificati.
3. In apertura di seduta, il Coordinatore o uno o più componenti del Collegio, possono proporre l’inversione degli argomenti all’ordine del giorno. Tale proposta diventerà effettiva solo se approvata all’unanimità.



4. Le riunioni del Collegio, oltre che in presenza, possono svolgersi anche in modalità telematica, ovvero mediante lo scambio e l'approvazione della bozza di verbale, attraverso l'utilizzo di sistemi che assicurino comunque l'identificazione certa dei partecipanti. In tal caso, il Presidente deve identificare, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati telematicamente e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. Qualora le riunioni fossero svolte tramite quest'ultima modalità, i pareri non espressi entro il termine specificatamente indicato sono considerati assenti.
5. Il Collegio si considera validamente riunito quando alle sedute siano presenti la metà più uno dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.
6. Le deliberazioni del Collegio dei Docenti sono validamente assunte dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
7. Delle riunioni e deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti è redatto verbale, debitamente sottoscritto dal Segretario, scelto tra i presenti all'inizio di ogni seduta, da trasmettere agli Uffici competenti entro cinque giorni lavorativi dalla data della riunione del Collegio.

Art. 16

Commissioni e Giunta

1. Per garantire un migliore coordinamento delle attività formative e una più efficiente organizzazione delle attività, il Collegio dei Docenti, sulla base delle specifiche esigenze del Corso, può istituire al suo interno una o più Commissioni, definendone i compiti e le modalità di composizione.
2. Le Commissioni coadiuvano il Collegio stesso svolgendo funzioni meramente consultive non essendo dotate di poteri deliberativi.
3. Per le finalità di cui al precedente comma 1, il Collegio dei Docenti può istituire al suo interno la Giunta, a cui partecipano di diritto il Coordinatore e, se nominato, il vice Coordinatore. Nel caso di Dottorati articolati in curricula, della Giunta fanno parte i Responsabili di ogni curriculum.
4. La Giunta svolge attività istruttoria e propositiva rispetto alle decisioni del Collegio e, in caso di comprovata necessità e indifferibile urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Collegio medesimo, che vengono sottoposti a ratifica del Collegio nella prima seduta utile.

Art. 17

Il Coordinatore del Corso di Dottorato

1. Il Coordinatore del Corso di Dottorato, di norma:
 - a) deve essere un Professore di prima fascia e, in caso di motivata indisponibilità di quest'ultimo, un Professore di seconda fascia;
 - b) può essere un Dirigente di ricerca di un Ente italiano o estero;
2. La qualificazione scientifica dev'essere attestata o dal possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di Commissario ASN, o, alternativamente, dal possesso di tutti e tre i valori soglia per l'accesso alle funzioni di Professore di prima fascia.
3. Il Coordinatore:
 - a) è nominato dal Rettore con proprio Decreto, su proposta del Collegio. Di regola sono esclusi i Direttori di Dipartimento;
 - b) resta in carica per l'intero ciclo con possibilità di rinnovo del mandato, anche non consecutivi;
 - c) può essere nominato in un solo Collegio a livello nazionale;
 - d) deve assicurare un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, ed esercita le sue funzioni anche con riferimento alle attività inerenti ai Cicli di Dottorato già attivi e non ancora conclusi;
 - e) può designare, tra i membri del Collegio, un suo vice che provvederà a sostituirlo in caso



di assenza o impedimento a svolgere le proprie funzioni per un periodo inferiore a sei mesi. Nel caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi, il Coordinatore decade dalla carica e dovrà essere sostituito da altro Docente in possesso dei requisiti richiesti;

- f) decade in caso di trasferimento ad altra sede;
- g) in caso di dimissioni o di cessazione anticipata dalla carica, il Collegio propone la nomina del sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Coordinatore sostituito;
- h) nel caso in cui il Corso di Dottorato venga disattivato, il Coordinatore e il Collegio restano in carica fino al completamento dei cicli ancora accessi.

Art. 18

Compiti del Coordinatore del Corso di Dottorato

1. Il Coordinatore del Corso di Dottorato:

- a) ha la responsabilità didattica e scientifica del Corso;
- b) sovrintende al suo funzionamento e ne coordina le attività;
- c) rappresenta il Corso di Dottorato verso l'esterno e nei confronti degli altri Organi dell'Ateneo;
- d) convoca e presiede il Collegio dei Docenti, predisponendo l'ordine del giorno e curandone l'esecuzione delle delibere;
- e) può disporre, con proprio provvedimento, per motivi di comprovata necessità e urgenza, deliberazioni su materie che siano di competenza del Collegio Docenti, che procederà alla ratifica nella prima seduta utile;
- f) monitora la permanenza dei requisiti per l'accreditamento, informando il Collegio nel caso in cui tali requisiti vengano meno;
- g) redige la scheda annuale dell'Anagrafe Ministeriale dei Corsi di Dottorato e dei Dottorandi nel rispetto della normativa nazionale;
- h) presenta la domanda di accreditamento nel rispetto delle linee guida ministeriali per l'accreditamento dei Corsi di Dottorato;
- i) sovrintende all'attuazione dell'attività di valutazione e monitoraggio periodica mediante un sistema di assicurazione della qualità, della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

TITOLO V ACCESSO

Art. 19

Requisiti di ammissione ai Corsi

1. L'ammissione al Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica con le modalità stabilite dal bando di cui al successivo articolo 20 e dalla normativa vigente.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di età e di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di uno dei seguenti titoli accademici:
 - a) laurea specialistica o magistrale;
 - b) laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, (vecchio ordinamento);
 - c) titolo accademico rilasciato dalle Istituzioni facenti parte del comparto Alta Formazione Artistica e Musicale;
 - d) titolo accademico di secondo livello conseguito all'estero, riconosciuto equipollente ai titoli di cui alle precedenti lettere a), b), c), con motivata e circostanziata deliberazione, dalla



Commissione giudicatrice della selezione, su richiesta dell'interessato, presentata contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso di ammissione e corredata dalla documentazione utile. L'equipollenza del titolo estero, che vale ai soli fini dell'ammissione alle prove, è riconosciuta nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

3. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al Corso di Dottorato, di regola fissata al 1° novembre e comunque definita nel bando di concorso, pena la decadenza dall'ammissione al Corso. Nel caso in cui tali candidati superino le prove di selezione potranno immatricolarsi con riserva. L'iscrizione sarà perfezionata solo quando il Candidato produrrà attestazione del conseguimento del titolo, con le modalità ed entro i termini descritti nel bando di ammissione. Il titolo deve comunque essere conseguito prima dell'inizio del Corso. Saranno in ogni caso esclusi, con l'obbligo di restituire le rate della borsa di studio eventualmente percepite, coloro che non comunicheranno il conseguimento del titolo.
4. Eventuali requisiti specifici potranno essere previsti e indicati nel bando.
5. All'atto dell'immatricolazione, tutti i Candidati con titolo conseguito all'estero devono consegnare il diploma originale di laurea (Master's degree) con traduzione legalizzata, se in lingua diversa da italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. I Candidati con titolo conseguito in un Paese extra-UE devono, inoltre, consegnare la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle Autorità diplomatiche italiane nel Paese in cui è stato conseguito il titolo. In alternativa alla Dichiarazione di Valore, è possibile presentare il Diploma Supplement legalizzato dalle autorità competenti.
L'Ateneo si riserva di richiedere la Dichiarazione di Valore anche a coloro che hanno conseguito il titolo in un Paese UE, nel caso in cui dovessero sussistere dubbi sulla natura o validità dello stesso.
L'Ateneo si riserva altresì la possibilità di eseguire ulteriori accertamenti anche dopo il perfezionamento dell'iscrizione, qualora dovessero sussistere dubbi sulla natura o validità del titolo stesso.
6. I Candidati in possesso di titolo estero, che non producano la documentazione richiesta al momento dell'immatricolazione, sono immatricolati con riserva e saranno esclusi dal Corso di Dottorato, con obbligo di restituzione dei ratei di borsa eventualmente percepiti, qualora:
 - a) non consegnino la documentazione entro sei mesi dall'inizio del Corso;
 - b) a seguito di verifica, il titolo prodotto non soddisfi i requisiti di accesso di cui al comma 1.
7. I Dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di Dottorato possono usufruire, per il periodo di durata normale del Corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i Pubblici Dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, né i Pubblici Dipendenti che siano stati iscritti a Corsi di Dottorato per almeno un Anno Accademico, beneficiando di detto congedo.
8. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un Corso di Dottorato di Ricerca. I Candidati possono presentare domanda per l'ammissione a più Corsi di Dottorato, fermo restando la necessità di esercitare l'opzione per uno solo di essi, qualora risultino in posizione utile in più di una graduatoria.
9. Chi ha già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un ulteriore Corso di Dottorato, purché le tematiche ed i settori scientifico disciplinari siano differenti da quelli relativi al corso per il quale è stato conseguito il titolo. Non possono comunque percepire la borsa di studio coloro i quali abbiano già beneficiato di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato in Italia.



Art. 20

Bando di selezione

1. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, è emanato con Decreto del Rettore e, previa pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicizzato, per almeno trenta giorni, in via telematica sul sito dell'*Ateneo*, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca.
3. Il bando può prevedere:
 - a) una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. Nel caso di posti riservati a candidati stranieri possono essere previste procedure e tempi di ammissione differenziate e una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per i soggetti risultati idonei nella selezione principale;
 - b) l'ammissione di idonei al Corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse;
 - c) la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso Università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al Corso di Dottorato.
4. Nel bando sono comunque indicati:
 - a) le informazioni su ciascun Corso:
 - i. la denominazione;
 - ii. gli eventuali *curricula*;
 - iii. le aree scientifico-disciplinari;
 - iv. gli obiettivi formativi e le tematiche di ricerca;
 - v. il Coordinatore;
 - vi. la sede amministrativa e le eventuali sedi convenzionate;
 - vii. la durata;
 - b) il numero dei posti disponibili, inclusi quelli finanziati con borse;
 - c) il numero delle borse di studio;
 - d) gli eventuali finanziatori esterni delle borse di studio;
 - e) il numero degli eventuali posti senza borsa di studio, nel rispetto degli eventuali limiti fissati dalla normativa vigente, con la quantificazione delle tasse e dei contributi di iscrizione annui a carico dei Dottorandi;
 - f) le eventuali posizioni riservate sulla base di specifiche indicazioni di legge o definite dal bando;
 - g) le eventuali posizioni a tema vincolato;
 - h) il numero degli eventuali contratti di apprendistato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti ad uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione;
 - i) i requisiti di accesso;
 - j) le modalità e i tempi di presentazione delle domande;
 - k) i documenti che i candidati devono presentare per poter partecipare alle prove di ammissione;
 - l) il contributo di partecipazione a titolo di diritti di segreteria;
 - m) i casi di incompatibilità e di esclusione dalla valutazione comparativa;
 - n) le modalità di svolgimento della procedura di valutazione dei candidati, che può avvenire anche in via telematica, ivi compresi gli eventuali colloqui con i candidati;
 - o) la descrizione del progetto di ricerca per eventuali borse di studio messe a disposizione con



finanziamenti esterni per lo svolgimento di formazione scientifica nell'ambito di specifiche tematiche;

- p) le modalità di comunicazione ai candidati del calendario della procedura di valutazione, ovvero l'indicazione delle date di svolgimento delle prove di esame, che ha valore di convocazione;
 - q) i termini e le modalità dell'accettazione e dell'iscrizione degli ammessi al Corso di Dottorato, fermo restando che il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza e la conseguente assegnazione dei posti vacanti secondo l'ordine della graduatoria di merito.
5. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

Art. 21

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Rettore ed è composta, di norma, dal Coordinatore del Corso (o da un suo delegato) e da altri due componenti effettivi indicati dal Collegio dei Docenti e scelti tra Professori di ruolo o Ricercatori, in servizio presso l'Ateneo o altre sedi universitarie, fino ad un numero massimo di cinque componenti, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del Corso. Nel caso di Corsi di Dottorato articolati in curricula, la Commissione può essere ampliata in modo da comprendere almeno un Docente o Ricercatore competente negli ambiti disciplinari di ciascun curriculum. Nella composizione della commissione è raccomandato un adeguato equilibrio di genere.
2. Oltre ai membri effettivi può essere prevista l'individuazione di un congruo numero di membri supplenti, scelti tra Professori di ruolo o Ricercatori, in servizio presso l'Ateneo o altre sedi universitarie. In caso di dimissioni motivate, il componente effettivo può essere sostituito da un componente supplente.
3. Nel caso di Corsi di Dottorato finanziati da Enti esterni, a seguito della stipula di apposita convenzione, la Commissione può essere integrata da un rappresentante di tali Enti. In ogni caso, il numero dei Docenti dovrà essere superiore a quello degli esperti.
4. Nel caso di Corsi di Dottorato attivati in collaborazione con Istituzioni di elevata qualificazione scientifica, nonché a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
5. La presidenza della Commissione è, di norma, assunta dal Docente più anziano in ruolo; a parità di ruolo dal più anziano d'età.
6. La Commissione, di regola, dovrà concludere i propri lavori entro novanta giorni decorrenti dal Decreto di nomina del Rettore, ovvero entro altro termine comunque indicato nel provvedimento rettorale di nomina.
7. Il Rettore può prorogare per una sola volta, e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

Art. 22

Modalità di selezione

1. La selezione dei Candidati è finalizzata ad accertarne la preparazione, le capacità e le attitudini alla ricerca nel settore scientifico o nei settori scientifico disciplinari di riferimento del Dottorato. La selezione può prevedere, secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti ed indicato nel bando:
 - a) la valutazione dei titoli, prova scritta e prova orale;
 - b) la valutazione dei titoli e di un progetto di ricerca da presentarsi unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, prova orale;



- c) la valutazione dei titoli e prova orale.
2. La prova scritta consiste in un elaborato proposto dalla Commissione volto ad accertare la preparazione, le capacità, e l'attitudine alla ricerca scientifica dei Candidati. Il suddetto elaborato può consistere in un progetto di ricerca, che sarà poi illustrato in sede di svolgimento della prova orale, e può prevedere altresì test riconosciuti a livello internazionale.
 3. La prova orale consiste in un colloquio inteso ad accertare la preparazione, le capacità, l'attitudine alla ricerca scientifica e le motivazioni dei Candidati. Il colloquio è finalizzato a verificare le conoscenze dei candidati su argomenti che riguardano gli indirizzi formativi e metodologici del Dottorato e può comprendere la discussione del progetto di ricerca. Nel Corso del colloquio avviene la verifica della conoscenza della/e lingua/e richiesta/e nel bando.
 4. Le prove di ammissione possono essere espletate in lingua diversa dall'italiano e anche con l'ausilio di strumenti informatici e modalità telematiche idonee a verificare l'identità del candidato, purché indicate espressamente nel bando di concorso.
 5. I punteggi necessari per l'ammissione alle varie prove e per il collocamento utile nella graduatoria di merito, vengono fissati nel bando di concorso.
 6. Al termine della procedura selettiva, la Commissione redige una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi assegnati a ciascun Candidato, tenuto conto dei criteri di valutazione.
 7. Al fine di garantire il rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza, nel caso di posti riservati per disposizioni di legge e/o negli altri casi in cui il bando prevede specifiche riserve nonché per i Candidati sovranumerari, la Commissione potrà redigere delle graduatorie specifiche.
- Se il bando prevede l'attribuzione di posizioni a tema vincolato, la Commissione valuta anche la specifica idoneità dei Candidati che hanno espresso la volontà di partecipare alla selezione per tali posizioni, nel rispetto delle procedure e tempistiche specificate nel bando.

Art. 23

Approvazione degli atti e ammissione ai Corsi

1. Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna degli atti, costituiti dai verbali e dai relativi allegati, ne accerta con proprio decreto la regolarità formale e approva al graduatoria generale di merito. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione esaminatrice, assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.
2. Dopo l'approvazione degli atti, i Candidati sono ammessi al Corso secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
3. In caso di parità di punteggio, in un posto con borsa di studio, prevale il Candidato con la situazione economica più disagiata determinata ai sensi della normativa vigente. In caso di ulteriore parità, prevale il Candidato che abbia conseguito il più alto voto di laurea. In caso di ulteriore parità, prevale il più giovane di età.
In caso di parità di punteggio per l'attribuzione di un posto senza borsa prevale il candidato che abbia conseguito il più alto voto di laurea. In caso di ulteriore parità, prevale il più giovane di età.
4. Il Decreto di approvazione degli atti e i verbali, saranno pubblicati sul sito dell'Ateneo, dove saranno rese note anche le modalità e i tempi per procedere al perfezionamento dell'iscrizione. In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto, prima dell'inizio del Corso, subentreranno gli altri Candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, purché abbiano presentato nei termini la domanda di subentro. Il subentro dopo l'inizio del corso può essere consentito entro e non oltre i due mesi successivi, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti. Qualora il rinunciataro abbia già usufruito dei ratei della borsa di studio, è tenuto alla loro restituzione.
5. Nel caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve optare per un solo Corso di Dottorato.
6. L'ammissione al Corso di Dottorato può essere consentita, al di fuori del bando di cui al precedente articolo 20, ai soggetti selezionati attraverso specifiche procedure nell'ambito di progetti di



collaborazione comunitari e internazionali ai quali partecipi l'Ateneo, nonché ai Dottorandi delle Università partner dei corsi internazionali e delle Università estere con le quali siano state stipulate convenzioni aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi, con il parere favorevole del Collegio del Corso d'interesse, previa verifica dei prescritti requisiti di accesso.

Per i Dottorandi ammessi con tali modalità, possono essere definiti programmi formativi particolari, in conformità a quanto previsto nei progetti e negli accordi e convenzioni.

7. Ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33, e del D.M. 29 luglio 2022, n. 930, è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria nei modi e nei limiti in esse richiamati.

Art. 24

Ammissione in sovrannumero

1. All'esito del concorso, il Collegio dei Docenti, valutata l'effettiva compatibilità con:
 - i. le strutture dell'Ateneo;
 - ii. la capacità del Collegio dei Docenti di seguire i Dottorandi nello svolgimento delle attività formative e di ricerca;
 - iii. l'eventuale svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei Dottorandi,può ammettere in sovrannumero, senza borsa di studio, un congruo numero di Candidati risultati idonei nella graduatoria generale di merito che ne facciano espressamente richiesta e che rientrino nelle seguenti situazioni:
 - a) percettori di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) cittadini stranieri che non concorrono all'assegnazione delle borse di studio;
 - c) i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, i quali possono godere dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva per il periodo di durata normale del corso o, per i Dipendenti in regime di diritto pubblico, in congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare;
 - d) percettori di un reddito annuo lordo personale pari o superiore a quello della borsa di studio fissato dalla normativa vigente.
2. Possono altresì richiedere di essere ammessi in sovrannumero:
 - e) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea titolari di borse di studio conferite dal Governo italiano o da istituzioni nazionali e internazionali e i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra Istituzione scientifica Europea o internazionale;
 - f) titolari di contratto di Apprendistato per il Dottorato di Ricerca, che non rientrino nei posti messi a bando;
 - g) coloro che, essendo stati già selezionati nell'ambito di programmi di ricerca dell'Unione Europea o di altri programmi di cooperazione internazionale, pur non avendo presentato domanda di ammissione al concorso nei termini stabiliti dal bando, presentino richiesta di iscrizione al corso di dottorato. L'iscrizione è comunque subordinata alla verifica dei titoli di studio posseduti e alla preventiva approvazione del collegio dei docenti del dottorato che, in caso di candidati in possesso di titolo conseguito all'estero, delibera in merito all'idoneità del titolo;
 - h) coloro che siano iscritti a Corsi di Dottorato presso Università straniere e che abbiano sottoscritto accordi con l'Ateneo per il rilascio del titolo di dottore di ricerca in co-tutela.
3. Sarà cura dei competenti Uffici dell'Ateneo comunicare agli aventi diritto le modalità per procedere all'iscrizione.



4. L'Ateneo può individuare annualmente eventuali ulteriori categorie di soggetti da ammettere in sovrannumero.

Art. 25

Tasse e contributo di accesso e frequenza

1. I candidati dichiarati idonei, non vincitori di borsa di studio, e gli ammessi in sovrannumero, dovranno perfezionare l'iscrizione al Corso entro i termini comunicati dai competenti Uffici dell'Ateneo mediante il pagamento del contributo di iscrizione fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio.
2. Sono tenuti al pagamento del contributo anche i vincitori di borsa di studio che perdono il diritto ad usufruirne o vi rinunciano per qualsiasi motivo.
3. La rinuncia e l'esclusione dal Corso di Dottorato non danno diritto al rimborso delle tasse e dei contributi versati.
4. Per il conseguimento del titolo, è obbligatorio il pagamento della tassa connessa alla presentazione della domanda di ammissione all'esame finale e al rilascio della pergamena, il cui importo, vigente al momento del conseguimento del titolo, è deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

BORSE DI STUDIO E FREQUENZA

Art. 26

Borse di studio

1. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, sono assegnate con decreto rettorale, secondo l'ordine definito nelle graduatorie di merito formulate dalle Commissioni giudicatrici per l'ammissione al Dottorato.
2. Ai fini dell'accREDITAMENTO, è necessaria la disponibilità per ciascun Ciclo di Dottorati, di un numero medio, a livello di Università, di almeno quattro borse di studio, escludendo dal computo le borse assegnate ai Dottorati attivati in convenzione o in consorzio. Per il singolo Corso di Dottorato, il numero di borse non può essere inferiore a tre.
3. Le borse di studio hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, a condizione che il Collegio dei Docenti verifichi il completamento da parte del Dottorando, del programma delle attività previste per l'anno precedente. Il superamento della verifica è necessario anche ai fini del mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo.
4. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili posticipate, è determinato in misura non inferiore a quella stabilita con Decreto Ministeriale. L'erogazione della borsa è dovuta per l'intera durata normale del Corso. In caso di borsa finanziata da Ente esterno, l'erogazione all'assegnatario è subordinata all'effettivo incasso delle somme stanziare.
5. L'importo della borsa è incrementato nella misura del 50%, per un periodo non inferiore a trenta giorni e complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero, autorizzate dal Collegio dei Docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del "Decreto". Tale maggiorazione non può essere fruita per periodi di permanenza nel Paese estero di provenienza del dottorando o nel Paese estero ove il dottorando abbia la residenza e potrà eventualmente essere soggetto a ulteriori vincoli, indicati nei relativi bandi di ammissione a Dottorati legati a progetti specifici.
6. I periodi di ricerca all'estero del Dottorando devono essere approvati preventivamente dal Collegio dei Docenti che ne valuta la coerenza con il progetto di ricerca e il valore aggiunto, anche sulla base di una lettera di invito da parte dell'Università (o dell'Ente di ricerca) ospitante che il dottorando dovrà presentare al Collegio per richiedere l'approvazione. Solo dopo la delibera del Collegio, la



maggiorazione della borsa potrà essere attivata. Al termine del periodo di *visiting*, il Dottorando dovrà trasmettere all'Ateneo l'attestazione rilasciata dall'Ente ospitante che attesti l'effettivo svolgimento del periodo all'estero. Entro trenta giorni dalla ricezione della pertinente documentazione, l'Amministrazione dell'Ateneo provvederà ad erogare la maggiorazione.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del "Decreto", per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al Dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima. Il budget è finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dell'Ateneo ed è concesso previo parere favorevole del Coordinatore del Corso, da sottoporre successivamente alla ratifica del Collegio Docenti nella prima seduta utile, tenuto conto del rispetto delle pertinenti linee guida contenenti, tra l'altro, l'indicazione delle spese ammissibili. Il budget non si applica ai Dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla vigente normativa.
8. Nel caso di mancato rinnovo della borsa, o di rinuncia da parte del beneficiario, l'importo non utilizzato è reinvestito dall'Ateneo per il finanziamento di Dottorati di Ricerca, salvo diverso accordo con gli eventuali Enti finanziatori, per le risorse dagli stessi stanziare. L'erogazione della borsa non è dovuta nelle ipotesi di sospensione, esclusione o di incompatibilità sopravvenuta.
9. Il Dottorando assegnatario di borsa, può rinunciare al beneficio della borsa stessa, con comunicazione formale al Rettore e al Coordinatore del Corso, al momento dell'immatricolazione o in momento successivo. In tali casi, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 6, la borsa, o la sua parte residua, qualora pari o superiore a dodici mesi, potrà essere assegnata al primo Dottorando in graduatoria in possesso dei requisiti per l'assegnazione. La rinuncia alla borsa di studio si intende definitiva, anche se il Dottorando mantiene il suddetto status fino alla conclusione del Corso, previo versamento del contributo di iscrizione dell'intero anno. Qualora il rinunciatario sia titolare di borsa di studio a tematica vincolata, anche finanziata da esterni, il trasferimento del residuo di borsa al successivo Dottorando in graduatoria senza borsa si applica solo a seguito di delibera del Collegio dei Docenti, fatto comunque salvo quanto previsto dall'eventuale convenzione.
10. Il limite di reddito imponibile personale annuo lordo, compatibile con la borsa di studio, è fissato dagli Organi Accademici e non può essere, in ogni caso, superiore all'importo della borsa medesima. I vincitori delle borse di studio si impegnano, all'atto di accettazione della borsa medesima, a non oltrepassare, per ciascun anno di godimento di tale beneficio, il suddetto limite di reddito, alla cui determinazione concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura compresi quelli di natura occasionale. Il reddito è riferito al periodo di imposta relativo all'anno solare di maggiore fruizione della borsa di studio. Il dottorando titolare di borsa di studio che superi il limite di reddito personale, deve restituire le mensilità della borsa percepite nell'anno in cui si è verificato tale superamento.
11. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi previsti per il mantenimento delle borse di studio.
12. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità.
13. Le borse di studio sono incompatibili con assegni di ricerca o altre borse di studio a qualunque titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse a integrazione delle stesse da Istituzioni italiane o straniere per periodi di formazione e ricerca in sede diversa dall'Ateneo. Le borse inoltre non sono cumulabili con contratti di apprendistato e con contratti di formazione specialistica. Nel caso in cui il Dottorando si trovi nelle predette situazioni, decadrà dal godimento della borsa a decorrere dal verificarsi della incompatibilità.
14. Chi abbia già usufruito, anche solo parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di Corso di Dottorato presso un'Università italiana, non può usufruire di un'altra borsa di dottorato.



15. I titolari di borse di studio sono esonerati dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza dei Corsi, fatte salve le tasse e i contributi dovuti per Legge, nonché quelli previsti per il rilascio di certificati e per il sostenimento dell'esame finale.
 16. La borsa di studio del Dottorato di Ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'Amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
 17. Le borse di studio possono essere finanziate da altri Atenei, Enti pubblici o privati. In tal caso, la relativa convenzione dovrà prevedere l'impegno da parte dell'ente finanziatore ad erogare l'importo complessivo della borsa, in un'unica soluzione ovvero in rate annuali anticipate. In quest'ultimo caso, l'importo dovrà essere versato con le seguenti modalità:
 - a) per il primo anno, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione;
 - b) per il secondo e terzo anno, all'inizio di ogni anno di corso previa comunicazione da parte dell'Ateneo dell'avvenuta ammissione del dottorando all'anno successivo e della sua regolare iscrizione.
- Oltre all'importo della borsa, la convenzione deve prevedere anche la copertura:
- i. degli oneri di funzionamento, nella misura definita dai competenti Organi Accademici;
 - ii. di eventuali somme aggiuntive qualora, durante lo svolgimento del dottorato di ricerca, dovessero intervenire degli aumenti dello stesso scaturenti da disposizioni di legge e/o eventuali oneri di qualsiasi natura cui assoggettare la stessa.
18. Le borse di studio finanziate da altri Atenei, Enti Pubblici o privati, possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. Le borse che prevedono lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto in convenzione.
 19. Le borse di studio finanziate da soggetti pubblici e privati esterni all'Ateneo sono garantite da apposita fideiussione bancaria. Su richiesta motivata dell'ente finanziatore, il Consiglio d'Amministrazione può derogare a tale obbligo anche in riferimento alla natura pubblica del soggetto o delle sue funzioni, nonché al carattere di liberalità del finanziamento.
 20. L'Ateneo non può anticipare alcun pagamento riferito alle borse di dottorato nel caso di finanziamenti o cofinanziamenti non garantiti da fideiussione bancaria, da parte di soggetti esterni privati. Pertanto, l'Ateneo non provvederà al pagamento dell'importo al beneficiario per la quota dovuta dal finanziatore esterno privato e non corrisposta.

Art. 27

Diritti e doveri dei Dottorandi

1. La qualifica di Dottorando si ottiene con l'iscrizione a un Corso di Dottorato, e decorre dalla data di inizio del Corso e perdura fino al conseguimento del titolo o all'esclusione o decadenza dal Corso o alla rinuncia allo stesso. Dal termine della durata legale del Corso cessano le incompatibilità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
2. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno ferme restando le discipline specifiche vigenti in materia. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attività didattiche previste dal Corso di Dottorato, di svolgere l'attività di ricerca assegnata dal Collegio dei Docenti e di sostenere le previste verifiche; sono inoltre tenuti a rispettare il Codice etico dell'Ateneo.
3. Al termine di ciascun anno il Dottorando è altresì tenuto a presentare al Collegio dei Docenti una relazione sulle attività svolte, i risultati conseguiti, l'eventuale partecipazione a seminari, congressi e ad altre iniziative scientifiche, le eventuali pubblicazioni prodotte. La valutazione positiva da parte del Collegio dei Docenti comporta il passaggio del Dottorando all'anno successivo. L'eventuale valutazione negativa comporta l'esclusione dal Corso disposta con Decreto del Rettore. In tal caso, il pagamento della borsa di studio è interrotto dalla data del Decreto di esclusione.



4. Il Collegio dei Docenti può autorizzare:
- a) il Dottorando con borsa, a svolgere attività retribuite, sino alla concorrenza dell'importo della borsa fissato dalla normativa vigente;
 - b) il Dottorando senza borsa, a svolgere attività retribuite senza limiti di importo. Nella suddetta fattispecie, è comunque necessario che il Collegio dei Docenti valuti in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale.

In entrambi i casi, le attività devono consentire al Dottorando di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del Dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del Corso di Dottorato. Il Dottorando ha l'obbligo di comunicare al suo Supervisore e al Coordinatore del Corso, l'eventuale svolgimento di attività retribuita, anche se in corso alla data di immatricolazione al Corso, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Collegio dei Docenti, pena l'esclusione dal Corso a decorrere dal verificarsi dell'eventuale incompatibilità.

5. I Dipendenti pubblici ammessi al Corso possono usufruire, per il periodo di durata normale del Corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i Dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 9, comma 4, del "Decreto".
6. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i Pubblici Dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, né i Pubblici Dipendenti che siano stati iscritti a Corsi di Dottorato per almeno un Anno Accademico, beneficiando di detto congedo.
7. I Dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, su indicazione e/o previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio o ulteriori oneri a carico dell'Ateneo, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun Anno Accademico, attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato, tale limite non è più applicabile. Lo svolgimento delle suddette attività, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
8. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, i Dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del Corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
9. Nell'espletamento dell'attività di ricerca, i Dottorandi sono affiancati da un supervisore e uno o più co-supervisori di cui al precedente articolo 14, comma 2, lett. e).
10. I Dottorandi possono svolgere attività di ricerca, perfezionamento e formazione in Italia o all'estero, su indicazione del supervisore e/o previo nulla osta del Collegio dei Docenti. Durante tale periodo, i Dottorandi sono tenuti a relazionarsi con il Tutor e a sostenere le previste verifiche, con modalità definite dal Collegio dei Docenti. L'attività svolta all'estero ai fini valutativi deve avere una durata minima di 30 giorni e massima di 18 mesi.
11. I titolari di assegni di ricerca, che nella graduatoria di merito risultino vincitori con borsa, potranno:
- a) mantenere l'assegno di ricerca e rinunciare alla borsa triennale di Dottorato;
 - b) rinunciare all'assegno di ricerca e chiedere l'iscrizione con borsa.

In entrambi i casi l'opzione è irrevocabile.

12. Ai Dottorandi è assicurata una rappresentanza nel Collegio dei Docenti per la trattazione dei



problemi didattici e organizzativi, come specificato nel precedente art. 13, comma 6.

13. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. d), dello Statuto dell'Ateneo, è prevista l'eventuale rappresentanza di un Dottorando all'interno del Senato Accademico.
14. Ai Dottorandi la cui carriera risulti ancora aperta a distanza di 3 anni dalla data di conclusione del Ciclo, viene applicata la "decadenza d'ufficio", con conseguente chiusura della posizione e perdita dei diritti connessi allo status di Dottorando.
15. Dal termine della durata legale del corso non valgono le fattispecie di compatibilità e incompatibilità.
16. Il Dottorando è tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonché gli specifici regolamenti di Ateneo ed è altresì tenuto alla riservatezza in relazione a informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università o presso gli altri Enti o imprese coinvolte.
17. Alla conclusione del Corso, il Dottorando è tenuto a compilare il questionario di valutazione del Dottorato frequentato.

Art. 28

Attività compatibili

1. Il Collegio dei Docenti, sentito il Supervisore, può autorizzare il Dottorando a svolgere le attività di seguito indicate:
 - a) tirocinio pratico e professionale non contemplato nel percorso dottorale, purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire lo svolgimento delle attività del Corso di Dottorato e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;
 - b) attività retribuite secondo quanto stabilito nell'articolo 29 del presente Regolamento;
 - c) tutorato degli Studenti dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun Anno Accademico, attività di didattica integrativa ivi compresa la partecipazione alle Commissioni di esame di profitto e di laurea;
 - d) partecipazione a Corsi di Perfezionamento di impegno didattico annuale inferiore a 1.500 ore;
 - e) partecipazione a un Corso singolo presso l'Ateneo.

La richiesta di svolgimento deve essere presentata dal Dottorando, a pena di esclusione.

2. Ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ammessi ai Corsi di Dottorato, si applica la normativa vigente in tema di compatibilità.

Art. 29

Incompatibilità e divieti di cumulo

1. Determina l'incompatibilità all'iscrizione al Corso di Dottorato di Ricerca la violazione della normativa vigente in tema di contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione universitaria, richiamata dal precedente comma 7 dell'articolo 23 del presente Regolamento.
2. Colui che è risultato vincitore di un Corso di Dottorato, qualora risulti già immatricolato ad altro Corso di Studio Universitario non compatibile con la doppia iscrizione, dovrà, a pena di decadenza dal diritto all'immatricolazione al Dottorato, rinunciare all'iscrizione all'altro Corso universitario al quale già è iscritto.
3. Non è consentito il cumulo della borsa di studio con:
 - a) assegni di ricerca: i beneficiari di assegni di ricerca, vincitori di borsa di studio nell'ambito di un Corso di Dottorato, devono rinunciare irrevocabilmente all'assegno o alla borsa di studio entro la data di inizio del Corso;
 - b) altre borse di studio a qualunque titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse a integrazione delle stesse da istituzioni italiane o straniere per periodi di formazione e ricerca in sede diversa dall'Ateneo;
 - c) contratti di apprendistato;



d) contratti di formazione specialistica.

Nel caso in cui il Dottorando si trovi nelle predette situazioni, decadrà dal godimento della borsa a decorrere dal verificarsi della incompatibilità.

4. Di regola, l'iscrizione al Corso di Dottorato è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative di qualsiasi natura, fatta salva la possibilità che tali attività prevedano un impegno orario limitato e che siano preventivamente autorizzate dal Collegio dei Docenti. I titolari di borse di studio possono svolgere attività retribuite autorizzate dal Collegio dei Docenti fino alla concorrenza di un reddito complessivo personale lordo annuo pari a quello della borsa. Il superamento di tale importo comporta la decadenza del godimento della borsa di studio, l'applicazione della tassa prevista per i dottorandi senza borsa e la restituzione dei ratei percepiti indebitamente.

Art. 30

Frequenza

1. La frequenza alle attività dei Corsi di Dottorato è obbligatoria. Spetta al Coordinatore, sentito il Supervisore e previa delibera del Collegio dei Docenti, segnalare ai competenti Uffici dell'Ateneo, le eventuali assenze ingiustificate da parte dei Dottorandi ai fini dell'adozione degli atti relativi alla sospensione del pagamento della borsa di studio e alla decadenza dal Dottorato.

Art. 31

Sospensione

1. I Dottorandi possono chiedere la sospensione del Corso al Collegio dei Docenti, per comprovati impedimenti, previsti dalla Legge o dal presente Regolamento, che non consentano l'effettiva frequenza per un prolungato periodo di tempo.
2. Di regola, la sospensione, previa comunicazione al Coordinatore e agli Uffici Amministrativi competenti dell'Ateneo, è prevista nei seguenti casi:
 - a) maternità o paternità, nel rispetto della normativa vigente;
 - b) servizio civile;
 - c) grave e documentata malattia;
 - d) eventuali altri casi previsti dalla Legge.
3. La frequenza del Corso di Dottorato può essere sospesa a richiesta del Dottorando e previa espressa autorizzazione del Collegio dei Docenti in caso di:
 - a) frequenza di corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e Percorsi Abilitanti Speciali (PAS);
 - b) frequenza di tirocini formativi;
 - c) esperienze lavorative o di addestramento alla ricerca, significative per il Corso di Dottorato;
 - d) gravi e documentati problemi personali e familiari.
5. La sospensione:
 - a) può avere durata minima di un mese e massima di sei mesi;
 - b) non può essere richiesta in maniera retroattiva;
 - c) comporta la mancata corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente;
 - d) determina il congelamento della carriera e dell'attività di formazione del dottorando, pena la nullità degli stessi;
 - e) comporta lo slittamento della durata legale del corso pari alla somma dei periodi di sospensione eventualmente fruiti.
6. Per riprendere il Corso dopo il periodo di sospensione, il Dottorando dovrà presentare apposita richiesta. Il Collegio dei Docenti indicherà il percorso didattico/formativo da seguire per la prosecuzione e il completamento del Corso. Alla ripresa della frequenza del Corso, la borsa o il finanziamento torneranno ad essere erogati, sino a concorrenza della durata complessiva della borsa o del finanziamento. In caso di eventuale finanziamento della borsa da parte di Enti esterni,



Perogazione della stessa potrà essere definitivamente interrotta in presenza di richiesta di sospensione dal Corso, a giudizio insindacabile dell'Ente finanziatore. In tale fattispecie, il Dottorando potrà riprendere le attività previo pagamento del contributo di iscrizione rapportato al periodo residuo.

7. Le eventuali tasse e contributi già versati dal Dottorando saranno differite all'Anno Accademico successivo.
8. La carriera di Dottorato non può essere sospesa successivamente al termine della durata legale del Corso.
L'ammissione all'anno di corso successivo o alla valutazione della tesi da parte dei valutatori, se il dottorando è iscritto all'ultimo anno, non è possibile fino a quando non è stato interamente recuperato il periodo di sospensione.

Art. 32

Proroga

1. Per motivate ed eccezionali esigenze scientifiche, il Collegio dei Docenti può deliberare una proroga della durata del Corso di Dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi, assicurando al contempo la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Ateneo. La proposta dev'essere sottoposta all'approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione al fine di verificare l'effettiva copertura finanziaria.
2. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di Dottorato nei tempi previsti dalla durata del Corso, il Collegio dei Docenti può concedere, su richiesta del Dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari. La richiesta può essere inoltrata solo nell'ultimo anno di corso.
3. I periodi di sospensione e di proroga non possono complessivamente eccedere la durata di 18 mesi, fatti salvi i casi specifici previsti dalla Legge.

Art. 33

Esclusione e decadenza

1. Il Collegio Docenti, con motivata delibera, può proporre al Rettore l'esclusione del Dottorando dal proseguimento del Corso nei seguenti casi:
 - a) mancata partecipazione alle attività formative;
 - b) inosservanza degli obblighi fissati per il passaggio d'anno e/o per la conclusione del Dottorato;
 - c) giudizio negativo sull'attività svolta, in esito alle verifiche effettuate alla fine dell'anno;
 - d) assenze ingiustificate e prolungate oltre i tre mesi;
 - e) assunzione di comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dall'Ateneo;
 - f) violazione delle norme di incompatibilità.
2. L'esclusione, disposta con Decreto Rettorale, comporta:
 - a) la decadenza dallo status di Dottorando;
 - b) la perdita del diritto alla corresponsione della borsa di studio, se assegnata;
 - c) l'impossibilità di iscriversi di nuovo allo stesso Corso;
 - d) la mancata restituzione delle tasse e dei contributi versati.
3. Ai Dottorandi che, decorsi tre anni dalla data di conclusione del ciclo, risultano non avere conseguito il titolo, si applica la decadenza d'ufficio.

Art. 34

Rinuncia

1. In qualunque momento, il Dottorando può comunicare al Rettore e al Coordinatore del Corso, la propria rinuncia irrevocabile e incondizionata:



- a) alla prosecuzione del Corso;
 - b) alla borsa di studio, mantenendo l'iscrizione al Corso, previa corresponsione del relativo contributo. Il Dottorando è inoltre tenuto alla restituzione degli importi della borsa di studio, che abbia percepito indebitamente dopo la data di rinuncia agli studi.
2. Con la rinuncia alla prosecuzione del Corso cessano nei confronti dell'Ateneo gli obblighi contributivi inclusi quelli maturati. Con detta rinuncia lo studente non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già versati.
 3. In caso di eventuale rateizzazione dell'importo del contributo annuo, qualora alla data della rinuncia vi siano ancora delle rate insolte, il Dottorando è comunque tenuto al versamento del saldo, la cui mancanza comporterà da parte dell'Ateneo l'applicazione delle procedure legali di recupero.

Art. 35

Trasferimenti in entrata

1. I Dottorandi che siano iscritti ad un Dottorato di Ricerca presso altra Università italiana o straniera, possono chiedere al Collegio docenti, l'autorizzazione preventiva all'iscrizione ad un Dottorato dell'*Ateneo*, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'istanza venga effettuata entro la fine del primo anno di Corso;
 - b) che esistano affinità di tematiche di ricerca con analoghi obiettivi formativi e di ricerca con il Dottorato dell'Università corrispondente;
 - c) che il Dottorando documenti le eventuali attività didattiche superate con profitto nell'Università di provenienza e che tali corsi vengano riconosciuti dal Collegio dei Docenti del Dottorato, come equivalenti a quelli richiesti dal Dottorato di questo Ateneo per l'accesso;
 - d) che il Dottorando sia in possesso di un nulla osta rilasciato dall'Università di provenienza;
 - e) che il Dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione presso il Collegio dei Docenti del Dottorato;
 - f) sia complessivamente rispettata la durata del Dottorato dell'Ateneo.
2. Nel caso venga concessa l'autorizzazione preventiva di cui al comma precedente, l'iscrizione al Dottorato può avvenire esclusivamente senza il beneficio di borsa di studio, ma solo previo pagamento del contributo di iscrizione.

TITOLO VII

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Art. 36

Conseguimento del titolo

1. Il Dottorando in regola con la propria posizione amministrativa, deve presentare domanda di ammissione all'esame finale, entro la fine dell'ultimo mese di durata normale del Corso, salvo diverse indicazioni del Collegio dei Docenti. L'ammissione a sostenere l'esame finale è deliberata dal Collegio dei Docenti, di regola entro il mese successivo a quello di conclusione del percorso formativo e l'esame deve svolgersi secondo le scadenze fissate dall'Università, salvo i casi di differimento autorizzato. La mancata ammissione all'esame finale comporta l'esclusione dal Corso, disposta con Decreto del Rettore.
2. In caso di ammissione all'esame finale, il Collegio dei Docenti provvede alla nomina di almeno due valutatori che possono essere proposti anche dal Supervisore ed eventuali co-Supervisori del Dottorando interessato. Salvo quanto previsto dall'art. 42, lettera a) del presente Regolamento, i valutatori:
 - a) non devono appartenere all'Ente che rilascia il titolo di Dottorato;
 - b) devono essere in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione;



- c) possono appartenere a Istituzioni estere o internazionali e almeno uno di loro deve ricoprire la qualifica di Docente universitario.
3. Ai valutatori, il dottorando, attraverso i competenti Uffici dell'Ateneo, deve rendere disponibili:
 - a) la tesi;
 - b) la relazione sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
4. La tesi di Dottorato, deve:
 - a) contribuire all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto;
 - b) essere redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti;
 - c) essere corredata da una sintesi in lingua inglese (*abstract*).
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica. In caso di parere discordante tra i due valutatori, l'ammissione alla discussione pubblica viene decisa dal Collegio dei Docenti. L'erogazione della borsa cessa, in ogni caso, allo scadere del termine di durata del Corso indicato nel bando.
6. La discussione si svolge innanzi alla Commissione giudicatrice di cui al successivo articolo 37 e, fatti salvi eccezionali motivi di riservatezza o di tutela della proprietà dei risultati, è pubblica. Al termine della discussione, la Commissione redige un verbale nel quale esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode. Di regola la discussione viene effettuata in presenza salvo giustificati motivi approvati dalla Commissione medesima o in forza di diverse indicazioni fornite dall'Ateneo.
7. Ad ogni candidato ammesso all'esame finale, sono comunicati, con congruo preavviso, la data della discussione della tesi, i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice e le rispettive Università di appartenenza. Il candidato dovrà inviare o consegnare a ciascuno dei commissari, entro il termine indicato nella comunicazione, la copia della tesi e l'eventuale ulteriore documentazione specificata nella medesima comunicazione.
8. In caso di esito negativo, l'esame finale non può essere ripetuto e determina quindi l'esclusione dal Dottorato.
9. La data per la discussione della tesi di Dottorato non può essere disattesa. L'assenza ingiustificata alla seduta di esame finale comporta la decadenza dal diritto di conseguire il titolo di Dottore di Ricerca. Tuttavia, il Dottorando impossibilitato a sostenere l'esame per comprovati motivi di salute o altre comprovate e particolari circostanze, può presentare istanza al Coordinatore affinché consenta lo svolgimento della discussione in modalità telematica o in altra data. Sull'istanza si pronuncerà il Coordinatore, previa eventuale consultazione del Collegio Docenti.
10. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).

Art. 37

Commissione giudicatrice per l'esame finale

1. Il Rettore, sentito il Collegio dei Docenti, nomina, per ciascun Corso di Dottorato, una o più Commissioni giudicatrici, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. Ciascuna Commissione è composta, di norma, da tre membri effettivi, di cui almeno due di provenienza accademica e qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Corso di Dottorato. Il numero dei componenti effettivi può essere elevato fino ad un massimo di cinque, di cui almeno tre di provenienza accademica e sempre qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Corso di Dottorato. Nel caso di Corsi di Dottorato articolati in curricula, la Commissione



può essere ampliata in modo da comprendere almeno un Docente o Ricercatore competente negli ambiti disciplinari di ciascun curriculum. Ciascuna Commissione può essere altresì integrata da un congruo numero di supplenti appartenenti alle medesime categorie. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti esterni all'Università, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche di Paesi esteri o internazionali o delle imprese eventualmente convenzionati con l'Ateneo per il finanziamento di borse aggiuntive di carattere tematico. Detti esperti possono esprimere il proprio giudizio in merito all'esame finale dei soli Candidati con borsa finanziata dall'Ente di appartenenza.

2. Della Commissione non possono far parte i Supervisor e gli eventuali co-Supervisor dei Dottorandi.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 42 del presente Regolamento, la Commissione è composta secondo i seguenti criteri:
 - a) per almeno due terzi da componenti non appartenenti alla sede amministrativa del Corso;
 - b) per non più di un terzo da componenti appartenenti alle Istituzioni coinvolte nell'attivazione del Dottorato di riferimento;
 - c) per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.
4. I Commissari possono partecipare alla discussione della tesi in modalità telematica, anche se la discussione è in presenza. In tal caso, almeno un componente della Commissione deve essere comunque presente fisicamente nel luogo in cui avviene la discussione.
5. Gli accordi con Atenei e istituzioni esteri finalizzati al rilascio del titolo di Dottorato multiplo o congiunto possono prevedere criteri di composizione della Commissione diversi da quelli di cui ai commi precedenti.
6. Al momento dell'insediamento, i componenti della Commissione designano il Presidente e il Segretario. La funzione di Presidente è assunta da uno dei componenti di provenienza accademica, più anziano in ruolo.
7. I lavori della Commissione giudicatrice devono concludersi entro la scadenza fissata nel provvedimento rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
8. Al termine della discussione, la Commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

Art. 38

Conferimento del titolo e deposito della tesi

1. Il titolo di Dottore di Ricerca abbreviato in "*Dott. Ric.*" ovvero "*Ph.D.*" è conferito dal Rettore, a seguito della positiva valutazione della tesi ed è quindi subordinato al superamento dell'esame finale. La data coincide con quella di conseguimento del titolo.
2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Ateneo provvede a depositare copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe Nazionale dei Dottorandi e dei Dottori di Ricerca, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Il Dottorando è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione sull'accessibilità e sul contenuto della tesi di Dottorato.
4. L'accessibilità alla tesi di dottorato può essere limitata (c.d. embargo della tesi), per uno dei seguenti motivi:
 - a) parti di tesi sono già state sottoposte a un editore o sono in attesa di pubblicazione;
 - b) la tesi è finanziata da enti esterni che vantano diritti su di essa e sulla sua pubblicazione;
 - c) la tesi presenta elementi di innovazione per i quali è stata o si intende attivare la procedura di tutela brevettuale. La richiesta di brevetto deve essere presentata prima della discussione.



5. Nei casi di cui al precedente comma, l'accessibilità può essere limitata fino a 12 mesi decorrenti dalla data di conseguimento del titolo. Tale termine può essere prorogato, con motivata richiesta, di ulteriori 6 mesi. Eventuali ulteriori proroghe per casi eccezionali e debitamente motivati sono valutate ed eventualmente accordate dalle preposte strutture dell'Ateneo. In ogni caso il periodo complessivo di limitazione all'accessibilità non può superare i tre anni decorrenti dalla data di conseguimento del titolo. Scaduto tale termine la tesi viene comunque resa liberamente accessibile e consultabile.

Art. 39

Proprietà dei risultati, riservatezza e trattamento dei dati

1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal Dottorando (ad esempio software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, etc.) sono regolati in conformità alla normativa vigente ed ai Regolamenti di Ateneo ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, imprese o enti coinvolti.
2. Il Dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Ateneo.
3. Il Dottorando è altresì tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e gli specifici regolamenti di Ateneo.

Art. 40

Co-tutela

1. L'Ateneo può stipulare convenzioni con Università estere aventi ad oggetto la disciplina della realizzazione di programmi di co-tutela di tesi per il Dottorato di ricerca. La co-tutela è una modalità di svolgimento del percorso di Dottorato che comporta l'iscrizione del Dottorando presso due Università di Paesi diversi e si concretizza nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un Docente dell'Ateneo e di un Docente dell'università partecipante alla co-tutela, con il ruolo di supervisore dell'attività di ricerca e del lavoro di tesi del Dottorando.
2. Ogni convenzione di co-tutela presuppone l'esistenza di accordi quadro internazionali.
3. Il Dottorando in co-tutela deve quindi essere iscritto a due Corsi di Dottorato: uno presso l'Università di prima iscrizione, presso la quale ha superato la selezione e uno presso l'Università partner ospitante. Corrisponderà i regolari diritti di iscrizione all'"Ateneo" per il relativo periodo di iscrizione.
4. Il Dottorando che intenda attivare una co-tutela di tesi deve presentare apposita richiesta al Collegio dei Docenti entro la scadenza e con le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti che dovrà deliberare sull'accoglimento della richiesta. È in ogni caso esclusa la possibilità di chiedere l'attivazione della co-tutela nell'ultimo anno.
5. In caso di accoglimento della richiesta, il Dottorando sarà iscritto in entrambe le Università e dovrà soggiornare nell'Università partner per il periodo stabilito nella convenzione.
6. L'esame finale sarà unico e si svolgerà, di regola, presso la sede di prima iscrizione dinanzi ad una Commissione congiunta nominata in conformità alle norme vigenti in ciascuna delle Università partner e composta in maniera paritetica includendo, di norma, i due supervisori di tesi.
7. Se nell'Ateneo partner, il Dottorato ha una durata superiore a tre anni o dopo i tre anni è concesso un periodo di preparazione della tesi superiore a quello previsto nel presente Regolamento, il periodo eccedente la durata del Dottorato dell'"Ateneo" non comporterà il rinnovo dell'iscrizione al Corso ma sarà considerato come periodo dedicato al lavoro di tesi.
8. Al termine del percorso di co-tutela, il Dottorando consegnerà un doppio titolo riconosciuto da entrambe le istituzioni.



Art. 41

Dottorato honoris causa

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti e previa approvazione del Senato Accademico, può conferire il titolo accademico onorifico di Dottore di Ricerca *honoris causa*. Tale titolo può essere conferito a persone che, per l'attività scientifica svolta negli specifici ambiti del Corso di Dottorato o per il notevole rilievo degli apporti dati alla ricerca, posseggano requisiti di singolare perizia e godano di fama internazionale.

Art. 42

Doctor Europaeus

1. La certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus potrà essere rilasciata dall'Ateneo, su delibera del Collegio dei Docenti, quando sussistano le seguenti quattro condizioni:
 - a) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due valutatori, nominati dal Collegio dei Docenti, appartenenti a istituzioni universitarie di due paesi europei, diversi da quello in cui la tesi sarà discussa; le relazioni dei valutatori dovranno essere allegate anche al verbale dell'esame finale;
 - b) presenza nella Commissione di almeno un componente proveniente da un'istituzione universitaria di un paese europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
 - c) la discussione della tesi dovrà essere sostenuta in lingua inglese oppure, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, in altra lingua tra quelle ufficiali dell'Unione europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
 - d) durante il Dottorato bisogna aver trascorso almeno 3 mesi, anche non consecutivi, in un paese europeo diverso da quello in cui ha sede il dottorato.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Disposizioni finali e decorrenza

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento, pubblicato sul sito web dell'"Ateneo", entra in vigore contestualmente alla sua emanazione e sostituisce integralmente le eventuali versioni precedenti.